



**COMUNE DI SAN GIULIANO TERME**  
Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**per la disciplina dei rapporti con gli Enti del Terzo Settore,**  
**in attuazione del Codice del Terzo Settore**

## ***INDICE***

### **PARTE PRIMA (DISPOSIZIONI GENERALI)**

- Art. 1 – (Definizioni)**
- Art. 2 – (Finalità ed efficacia del Regolamento)**
- Art. 3 – (Ambito oggettivo di applicazione)**
- Art. 4 – (Ambito soggettivo di applicazione)**
- Art. 5 – (Rapporti con gli strumenti della programmazione contabile e di pianificazione di settore)**
- Art. 6 – (Rapporti tra la co-programmazione e la programmazione dei servizi)**
- Art. 7 – (Modalità di indizione e di svolgimento delle procedure)**
- Art. 8 – (Criteri e principi comuni)**

### **PARTE SECONDA (CO-PROGRAMMAZIONE)**

- Art. 9 – (Criteri e principi-guida ai fini della co-programmazione)**

### **PARTE TERZA (CO-PROGETTAZIONE)**

- Art. 10 – (Finalità)**
- Art. 11 – (Modalità di attivazione e procedimento)**

### **PARTE QUARTA (CONVENZIONI)**

- Art. 12 – (Affidamento di convenzioni alle OdV e alle APS)**

### **PARTE QUINTA (VALORIZZAZIONE DEI BENI)**

- Art. 13 – (Utilizzo e valorizzazione dei beni pubblici)**
- Art. 14 – (Valorizzazione dei beni pubblici dei beni culturali per finalità di utilità sociale)**

### **PARTE SESTA (DISPOSIZIONI FINALI)**

- Art. 15 – (Disciplina dei conflitti di interesse)**
- Art. 16 – (Disciplina applicabile e norma di rinvio)**
- Art. 17 – (Revisione ed aggiornamento del Regolamento)**

### ***Normativa di riferimento***

- ⇒ Costituzione della Repubblica Italiana;
- ⇒ Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- ⇒ Statuto del comune di San Giuliano Terme;
- ⇒ Regolamenti vari del Comune di San Giuliano Terme;
- ⇒ Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- ⇒ Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59”;
- ⇒ Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999 n. 265” e ss.mm.ii.;
- ⇒ Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e ss.mm.ii.;
- ⇒ Decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010 n. 122 con modificazioni;
- ⇒ D.P.C.M. 31 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2000 n. 328”;
- ⇒ D.P.C.M. 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;
- ⇒ Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- ⇒ Legge 6 giugno 2016 n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;
- ⇒ Legge 22 giugno 2016 n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”;
- ⇒ Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016 n. 106”;
- ⇒ Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- ⇒ Legge Regione Toscana 22 luglio 2020 n. 65 "Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano"

## **PARTE PRIMA (DISPOSIZIONI GENERALI)**

### **Art. 1 – (Definizioni)**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- ☞ “*Autorità procedente*”, l’Ente che indice e definisce il procedimento amministrativo, disciplinato dal Regolamento;
- ☞ “*Ambito*”, l’Ambito sociale di zona, istituito ai sensi della vigente disciplina statale e regionale in materia di politiche sociali;
- ☞ “*Attività di interesse generale*”, le attività oggetto del Regolamento, previste dall’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
- ☞ “*Avviso pubblico*”, l’Avviso pubblicato dall’Autorità procedente con il quale viene avviato il procedimento, in attuazione del Regolamento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- ☞ “*Codice dei contratti pubblici*”, la vigente disciplina generale in materia di affidamento di contratti pubblici, di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm.ii.;
- ☞ “*CTS*”, Codice del Terzo Settore, di cui al D. Lgs. n. 117/2017;
- ☞ “*Convenzione*”, l’atto negoziale con cui l’Autorità procedente affida l’attuazione di progetti di intervento o di servizi alle Organizzazioni di volontariato ed alle Associazioni di Promozione Sociale (APS), ai sensi dell’art. 56 del CTS;
- ☞ “*Co-progettazione*”, è il procedimento amministrativo finalizzato alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, sulla base dell’attività di co-programmazione, svolta dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 55 del CTS;
- ☞ “*Co-programmazione*”, è il procedimento amministrativo finalizzato all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili, ai sensi dell’art. 55 del CTS;
- ☞ “*ETS*”, Enti di Terzo Settore, come definiti dall’art. 4 del CTS;
- ☞ “*Procedimento*”, le attività realizzate dall’Autorità procedente in applicazione della Legge n. 241/1990 e ss. mm.ii.;
- ☞ “*Programmazione*”, la programmazione dell’acquisizione di beni e servizi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, in attuazione dell’art. 37 del codice dei contratti pubblici;
- ☞ “*Registro Unico Nazionale del Terzo Settore*”, registro, suddiviso in sezioni, nel quale sono iscritti gli Enti di Terzo settore, ai sensi degli articoli 45 e ss. CTS;
- ☞ “*Regolamento*”, il presente Regolamento;
- ☞ “*Regolamenti*”, i regolamenti comunali applicabili al presente Regolamento;
- ☞ “*Responsabile del procedimento*”, il soggetto individuato dall’Autorità procedente ai fini della conduzione del procedimento amministrativo, disciplinato dal Regolamento;
- ☞ “*Trasparenza*”, la vigente disciplina in materia di trasparenza amministrativa e di accesso agli atti del procedimento;
- ☞ “*Valorizzazione dei beni pubblici*”, il procedimento amministrativo, disciplinato dal Regolamento, ai fini della valorizzazione dei beni pubblici per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi del CTS.

### **Art. 2 – (Finalità ed efficacia del Regolamento)**

1. Il presente Regolamento, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all’art. 118, quarto comma, della Costituzione ha la finalità di sostenere l’attivazione di speciali forme di partenariato pubblico-privato sociale, in attuazione di quanto previsto dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore (CTS), al fine di assicurare il coinvolgimento attivo degli enti di Terzo settore:

- a) nelle attività di co-programmazione, ai sensi della Parte Seconda del Regolamento;
- b) nelle procedure di co-progettazione, ai sensi della Parte Terza del Regolamento;
- c) ai fini dell'affidamento di convenzioni alle Organizzazioni di Volontariato (OdV) ed alle Associazioni di Promozione Sociale (APS), ai sensi della Parte Quarta del Regolamento;
- d) nell'ambito delle procedure di valorizzazione dei beni pubblici per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi della Parte Quinta del Regolamento.

2. Per coinvolgimento attivo degli enti di Terzo settore (ETS) si intende:

a) per quanto riguarda l'Autorità procedente, il mettere a disposizione degli ETS interessati ed in possesso dei requisiti previsti dai singoli Avvisi pubblici i documenti e le informazioni necessari per la loro partecipazione ai procedimenti disciplinati dal presente Regolamento, nonché l'indizione e lo svolgimento dei medesimi procedimenti per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento;

b) per quanto riguarda gli enti di Terzo settore, una partecipazione proattiva, consapevole, collaborativa e responsabile, in quanto finalizzata alla migliore e maggiore cura degli interessi della comunità locale.

3. L'utilizzo delle procedure previste dal presente Regolamento deve tendere alla promozione di azioni stabili di collaborazione e di partenariato pubblico-privato sociale, capaci di sostenere:

i) l'efficacia e l'appropriatezza delle risposte ai bisogni della comunità, anche mediante la qualificazione della spesa, dell'integrazione delle politiche pubbliche, della compartecipazione degli ETS e degli altri soggetti partecipanti ai procedimenti e, più in generale, mediante la sperimentazione di azioni, interventi e servizi migliorativi ed eventualmente innovativi;

ii) l'ampliamento, ove necessario e possibile, della platea dei soggetti destinatari degli interventi e dei servizi;

iii) il passaggio – anche graduale ed ove possibile – dei beneficiari degli interventi e dei servizi dalla condizione di assistenza a quella di inclusione sociale, con conseguenti benefici in ordine alla tutela della dignità individuale e della massimizzazione dell'utilizzo delle risorse pubbliche;

iv) la sostenibilità dei progetti degli interventi e dei servizi;

v) la tutela dei lavoratori e la promozione della loro qualificazione;

vi) l'espletamento di procedimenti rispettosi del principio di legalità formale e sostanziale, con conseguente deflazione del contenzioso amministrativo.

4. Alle procedure comparative ad evidenza pubblica, indette dall'Amministrazione procedente, in attuazione del presente Regolamento, si applicano i principi e le disposizioni, in quanto compatibili, previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., nonché la normativa statale e regionale in materia di servizi sociali.

### **Art. 3 – (Ambito oggettivo di applicazione)**

1. Il presente Regolamento disciplina – in via di prima applicazione – i progetti di intervento ed i servizi riconducibili alle politiche attive di welfare locale e di comunità e segnatamente alle attività di interesse generale, previste dall'art. 5, primo comma, del CTS, di seguito elencate:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- b) interventi e prestazioni sanitarie;

- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Il presente Regolamento si applicherà, senza necessità di ulteriore deliberazione consiliare, in conseguenza dell'inserimento di ulteriori attività di interesse generale, riconducibili all'ambito oggettivo indicato nel precedente comma, ai sensi dell'art. 5 del CTS.

#### **Art. 4 – (Ambito soggettivo di applicazione)**

1. Il Comune di San Giuliano Terme, quale Autorità procedente, assicura e garantisce il coinvolgimento attivo degli enti di Terzo settore, come definiti dall'art. 4 del CTS.

2. Per quanto riguarda gli enti religiosi civilmente riconosciuti, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo settore ed in particolare l'art. 4, terzo comma.

3. I singoli Avvisi pubblici relativi ai procedimenti oggetto del presente Regolamento stabiliscono i requisiti di partecipazione degli ETS, nonché l'eventuale coinvolgimento di altri enti pubblici, autonomie funzionali e soggetti terzi privati, nel rispetto dei principi e dei criteri-guida previsti dal presente Regolamento.

4. Il presente Regolamento si applica al Comune di San Giuliano Terme, nonché agli enti, organismi e/o soggetti dal primo interamente detenuti e/o partecipati, nell'esercizio di compiti inerenti alle attività di interesse generale indicate al precedente art. 2, e previa conforme deliberazione dei competenti Organi.

5. Il presente Regolamento potrà essere applicato dall'Ambito distrettuale in forza di conforme deliberazione assunta dai competenti Organi.

#### **Art. 5 – (Rapporti con gli strumenti della programmazione contabile e di pianificazione di settore)**

1. La co-programmazione, nell'ambito oggettivo indicato al precedente art. 3, dovrà raccordarsi con il documento recante le linee programmatiche del Sindaco, previsto dalla vigente disciplina, relative alle azioni ed ai progetti di intervento e di servizi da realizzarsi nel corso del mandato.

2. La co-programmazione dovrà altresì raccordarsi con il Documento Unico di Programmazione (DUP), ed in particolare con la relativa sezione strategica, che ha orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo.

3. Degli esiti delle procedure di co-programmazione si terrà conto in sede di aggiornamento dei documenti strategici, richiamati in precedenza.

4. Restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari statali e regionali in ordine al procedimento di elaborazione ed approvazione del piano sociale di zona, nonché del relativo contenuto.

5. Il Comune di San Giuliano Terme può tener conto, per quanto di propria competenza, degli esiti delle procedure di co-programmazione, espletate in applicazione del presente Regolamento, nell'ambito della pianificazione sociale di zona.

6. Le forme di partenariato pubblico-privato sociale, disciplinate dal presente Regolamento, possono essere utilizzate dal Comune di San Giuliano Terme ai fini della partecipazione a procedure selettive e comparative indette da Autorità ed Amministrazioni europee, statali e regionali, nonché da fondazioni bancarie e, comunque, da altri organismi per l'approvazione di progetti e/o per la concessione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti riconducibili alle attività di interesse generale indicate nel precedente articolo 3.

#### **Art. 6 – (Rapporti tra la co-programmazione e la programmazione dei servizi)**

1. Il Comune di San Giuliano Terme – nell'elaborare ed approvare gli strumenti della programmazione di acquisizione di beni e servizi, di cui all'art. 37 del codice dei contratti pubblici, nonché nell'attivare le procedure di co-programmazione, ai sensi dell'art. 55 del CTS – ne tiene reciprocamente conto ai fini di efficientare e qualificare la spesa pubblica, valorizzare il ruolo attivo degli ETS nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 del presente Regolamento, anche per il tramite degli strumenti di finanza ad impatto sociale, previsti dal CTS, e del coinvolgimento di soggetti privati.

2. Per le finalità indicate nel comma 1, le consultazioni preliminari di mercato, disciplinate dall'art. 77 del Codice dei contratti pubblici, sono altresì finalizzate a verificare la fattibilità e la rispondenza agli interessi pubblici del Comune dell'attivazione delle procedure, disciplinate dal presente Regolamento, in luogo delle procedure competitive ad evidenza pubblica, assoggettate al richiamato Codice dei contratti pubblici.

#### **Art. 7 – (Modalità di indizione e di svolgimento delle procedure)**

1. I procedimenti di co-programmazione e di co-progettazione sono attivati dal Comune di San Giuliano Terme quale Autorità procedente mediante la pubblicazione di apposito Avviso, nel rispetto dei criteri e dei principi-guida di cui al successivo articolo 8 e delle specifiche disposizioni previste dal presente Regolamento.

2. Per quanto riguarda le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione sociale di zona e le unità d'offerta sperimentali, si applica la vigente disciplina regionale e la regolamentazione comunale di attuazione.

3. ETS, singoli e associati, possono formalizzare al Comune di San Giuliano Terme una proposta motivata per l'attivazione delle procedure di cui al primo comma; l'Amministrazione non è obbligata a rispondere alle proposte, se ritenute non di interesse generale, le quali, decorsi trenta giorni dalla relativa presentazione, si intendono decadute.

4. Le proposte ad iniziativa privata dichiarate di interesse generale, con atto motivato della Giunta Comunale, sono pubblicate – nel rispetto delle eventuali ragioni di tutela della riservatezza e della tutela delle opere dell'ingegno e della proprietà industriale – unitamente all'Avviso con cui viene indetta la procedura.

5. Tutti gli atti dei procedimenti oggetto del presente Regolamento sono pubblicati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di trasparenza amministrativa, mediante la creazione di apposita sotto-sezione all'interno della Sezione "Amministrazione Trasparente".

6. Le operazioni di svolgimento delle procedure sono verbalizzate e gli esiti delle stesse sono contenute nel documento e/o provvedimento conclusivo del procedimento.

#### **Art. 8 – (Criteri e principi comuni)**

1. L'attivazione di procedimenti di co-programmazione e di co-progettazione avviene, ove possibile e nel rispetto dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa, nonché di ragionevolezza e di proporzionalità, garantendo i seguenti criteri e principi comuni:

a) promozione della qualità, continuità, accessibilità, anche economica, disponibilità e completezza dei servizi, esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti e l'innovazione, composizione e qualità del partenariato attivato dal soggetto attuatore degli interventi proposti, con particolare riguardo alla ampiezza delle reti di collaborazione e coinvolgimento dell'associazionismo;

b) compartecipazione in termine di messa a disposizione di risorse umane, finanziarie e di beni aggiuntivi rispetto alle risorse pubbliche;

c) promozione della risposta più appropriata e personalizzata rispetto ai bisogni, perseguita in termini di efficacia ed efficienza;

d) trasversalità delle azioni e delle finalità previste negli interventi proposti al fine della riduzione dell'area dell'assistenza verso percorsi, anche gradualmente e parzialmente, di inclusione attiva nel mondo del lavoro, laddove opportuno e fattibile;

e) qualità dell'aggiornamento professionale e formativo degli operatori, anche volontari, coinvolti nell'attuazione degli interventi e miglioramento delle capacità di autoapprendimento da parte dei beneficiari e degli utenti;

f) valorizzazione di progetti e di strumenti riconducibili al settore dell'ICT per il conseguimento delle finalità indicate nel presente Regolamento;

g) rispetto di quanto previsto dall'art. 16 (*Lavoro negli enti del Terzo settore*) e dall'art. 18 (*Assicurazione obbligatoria*) del CTS.

## **PARTE SECONDA (CO-PROGRAMMAZIONE)**

### **Art. 9 – (Criteri e principi-guida ai fini della co-programmazione)**

1. La co-programmazione è modalità ordinaria di valorizzazione attiva degli ETS nella costruzione e condivisione della programmazione pubblica, relativa alle attività di interesse generale individuate ai sensi dell'art. 5 CTS ed elencate al precedente art. 3 del presente Regolamento.
2. Il Comune promuove la più ampia partecipazione al percorso di programmazione, coinvolgendo, tutti gli ETS operanti sul territorio.
3. Durante il procedimento di co-programmazione, oltre ai contenuti individuati dall'art. 10 L.R. 65/2020, sono altresì condivise valutazioni sui bisogni della popolazione e del territorio, sul grado di soddisfazione dei servizi e degli interventi, sul miglioramento possibile, sull'opportunità di innovare la progettazione degli stessi.
4. L'esito della valutazione, nel rispetto delle prerogative degli enti locali e della disciplina in materia di conflitti di interesse, consiste nella programmazione partecipata dei servizi ed interventi.
5. La programmazione può essere aggiornata annualmente su proposta della Giunta Comunale in relazione a nuove esigenze o all'esito delle esperienze di collaborazione.

## **PARTE TERZA (CO-PROGETTAZIONE)**

### **Art. 10 – (Finalità)**

1. La co-progettazione e l'attuazione dei progetti degli interventi e dei servizi, conseguenti ai procedimenti di co-programmazione, avvengono nelle seguenti modalità:
  - a) a seguito dello svolgimento di procedimenti comparativi ad evidenza pubblica;
  - b) mediante l'affidamento di convenzioni a OdV e APS;
  - c) mediante la concessione di contributi e sovvenzioni, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e ss. mm.;
  - d) nella forma della valorizzazione di beni pubblici.

### **Art. 11 – (Modalità di attivazione e procedimento)**

1. Nelle ipotesi di procedimenti comparativi di co-progettazione attivati dal Comune di San Giuliano Terme quale Autorità procedente, anche a seguito di iniziativa di ETS, singoli o associati, dichiarata di interesse generale, trovano applicazione i seguenti criteri e principi-guida, in aggiunta a quanto previsto dal precedente articolo 7:
  - a) l'Avviso pubblico deve indicare precisamente:
    - i) il progetto del servizio e/o dell'intervento da attuare con il concorso degli ETS e degli eventuali soggetti terzi;
    - ii) i requisiti di ordine generale, comprensivi dell'inesistenza di cause ostative alla partecipazione alla procedura comparativa (a titolo meramente esemplificativo, conflitti di interesse, incompatibilità, applicazione sanzioni interdittive, anche ai sensi del d. lgs. n. 231/2001 e ss. mm., nonché – in applicazione analogica – di quelle previste dall'art. 94 del Codice dei contratti pubblici);
    - iii) i requisiti di capacità tecnica e professionale, nonché quelli di capacità economico-finanziaria pertinenti all'oggetto del procedimento e conformi ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza;
    - iv) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione e dell'eventuale proposta progettuale da parte degli ETS, anche quale contributo migliorativo al Progetto di massima, eventualmente messo a base della procedura dall'Autorità procedente. Tale termine dovrà essere congruo in relazione alla specificità dell'oggetto del procedimento e di quanto richiesto ai partecipanti;
    - v) in ogni caso, il termine per quanto precede sub iv) dovrà essere:

- v.a) di almeno 7 (sette) giorni laddove sia richiesta la sola presentazione della domanda di partecipazione;
- v.b) di almeno 20 (venti) giorni nelle ipotesi in cui sia richiesta la presentazione – unitamente alla domanda di partecipazione – anche di una proposta progettuale, fatte salve ragioni di urgenza qualificata, debitamente documentate nel provvedimento di indizione della procedura comparativa;
- vi) la durata dell'intervento, eventualmente comprensivo dell'affidamento del servizio, nonché le finalità attese dall'attuazione della co-progettazione;
- vii) le risorse, di varia natura, messe a disposizione dall'Autorità procedente, sia in proprio che provenienti da altri Amministrazioni ed enti pubblici ovvero da autonomie funzionali ed istituti finanziatori;
- viii) le modalità di svolgimento del tavolo di co-progettazione, nonché dei criteri per la valutazione delle Proposte, al fine di formulare una graduatoria di merito per selezionare gli ETS con i quali saranno sottoscritte le Convenzioni e sviluppate le co-progettazioni;
- ix) i requisiti di cui devono essere in possesso i soggetti diversi dagli ETS;
- x) termini e modalità per formulare richieste di chiarimenti al responsabile del procedimento;
- xi) indicazioni in ordine alla presentazione delle domande di partecipazione da parte di ETS in composizione plurisoggettiva;
- xii) le ipotesi di decadenza, di recesso e di risoluzione della convenzione, fatte salve le ipotesi di risarcimento del danno.
- b) unitamente all'Avviso dovranno essere pubblicati almeno i seguenti Allegati:
- A. modello di domanda di partecipazione e relative autodichiarazioni;
- B. schema di convenzione;
- C. eventuale modello di proposta progettuale;
- D. modello per la proposta economica.
3. Le operazioni di verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione, affidate ad apposito seggio, nonché quelle di valutazione delle proposte progettuali ed economiche, di competenza di apposita Commissione, nominata dall'Autorità procedente, sono oggetto di apposita verbalizzazione.
4. Gli atti del procedimento di co-progettazione sono assoggettate al regime di trasparenza totale, di cui alla vigente disciplina, fatte salve le ipotesi in materia di tutela della riservatezza e del segreto industriale.

## **PARTE QUARTA (CONVENZIONI)**

### **Art. 12 – (Affidamento di convenzioni alle OdV e alle APS)**

1. In attuazione dell'art. 56 del CTS, il Comune di San Giuliano Terme può sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (APS), iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, fatto salvo il regime transitorio, di cui all'art. 101, comma 2, CTS, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, fra quelle indicate nel precedente art. 2, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, se coerenti con la natura e la complessità degli interventi e dei servizi e tenuto conto della co-programmazione.
2. Del ricorso alle convenzioni con le OdV e con le APS si tiene conto ai fini degli strumenti di co-programmazione, disciplinati dal presente Regolamento, nonché della programmazione dell'acquisizione di beni e servizi, di cui all'art. 37 del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
3. Tali convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
4. L'individuazione delle OdV e delle APS è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

5. Gli Avvisi pubblicati dal Comune stabiliscono i requisiti di moralità professionale, nonché quelli di esperienza e capacità che gli OdV e le APS devono possedere in relazione all'attività oggetto di convenzionamento.

6. La determinazione di avvio del procedimento comparativo dà conto dei presupposti previsti dall'art. 56 del CTS per l'attivazione delle convenzioni, di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla maggior convenienza rispetto all'indizione di procedure competitive di mercato ed alla coerenza con la natura e la complessità degli interventi e dei servizi. A tale ultimo proposito, il responsabile del procedimento svolge apposita istruttoria, anche mediante indagini di mercato, o può fare riferimento a dati in possesso di altre amministrazioni pubbliche, conseguenti ad istruttorie svolte, e tenendo conto degli impatti sociale, economico ed occupazionale.

7. Le convenzioni disciplinano i reciproci rapporti fra OdV e APS ed il Comune, avendo riguardo:

- a) alle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge;
- b) alla durata della convenzione;
- c) al contenuto ed alle modalità dell'intervento volontario;
- d) al numero ed all'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate;
- e) all'aggiornamento ed alla formazione delle persone impegnate nell'attività convenzionata;
- f) alle modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici ove esistenti;
- g) alle coperture assicurative richieste dal CTS;
- h) ai rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa;
- i) alle modalità di risoluzione del rapporto;
- j) alle forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, alla verifica dei reciproci adempimenti nonché alle modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

## **PARTE QUINTA (VALORIZZAZIONE DEI BENI)**

### **Art. 13 – (Utilizzo e valorizzazione dei beni pubblici)**

1. In attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e per il più efficace conseguimento delle finalità previste dal presente Regolamento, il Comune di San Giuliano Terme può affidare ad ETS, che ne facciano richiesta o a seguito di partecipazione al procedimento comparativo, indetto come Autorità procedente, beni pubblici di proprietà, allo stato inutilizzati, per le finalità, in forza dei presupposti e con le modalità previste dall'art. 71 del CTS.

2. Nell'ipotesi di affidamento di beni pubblici a seguito di procedura comparativa, indetta dal Comune di San Giuliano Terme, gli Avvisi devono specificare i seguenti elementi minimi:

- a) oggetto e finalità dell'affidamento del bene;
- b) descrizione dello stato del bene, con specificazione della relativa situazione amministrativa;
- c) requisiti e garanzie richiesti agli ETS partecipanti, tenendo conto della concreta natura giuridica degli Enti istanti;
- d) termine per la presentazione dell'eventuale proposta progettuale, nel rispetto dei principi di congruità e di proporzionalità;
- e) indicazione dell'eventuale canone di concessione da riconoscere al Comune;
- f) criteri di valutazione delle proposte, mediante la considerazione degli aspetti qualitativi e quantitativi, ivi incluso l'eventuale apporto di risorse aggiuntive per la valorizzazione del bene;
- g) previsione di eventuali clausole sociali;

- h) schema di concessione allegato;
- i) quadro economico dell'intervento, in caso di interventi di manutenzione e/o di riqualificazione, anche funzionale, del bene oggetto di affidamento, con specificazione degli oneri di gestione e di utenza, riferiti almeno al triennio antecedente;
- j) durata dell'affidamento;
- k) disciplina delle sanzioni applicabili al comodatario, nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 71 del CTS.

**Art. 14 – (Valorizzazione dei beni pubblici dei beni culturali per finalità di utilità sociale)**

1. Il presente Regolamento riconosce il ruolo attivo degli ETS nella valorizzazione dei beni culturali di proprietà del Comune di San Giuliano Terme per finalità di utilità sociale.
2. Il Comune di San Giuliano Terme può affidare la gestione e la valorizzazione di beni pubblici culturali, in applicazione di quanto previsto dall'art. 71, comma 3, e dall'art. 89, comma 17, del CTS.
3. Oltre a quanto stabilito nel precedente art. 13, gli Avvisi pubblici:
  - a) disciplinano le sanzioni applicabili al concessionario del bene;
  - b) richiamano le indicazioni e le prescrizioni, eventualmente impartite dalle competenti Amministrazioni ed Autorità, in ordine alle finalità di tutela e di valorizzazione dei beni oggetto di affidamento, di cui al d. lgs. n. 42/2004 e ss. mm.;
  - c) possono indicare l'eventuale raccordo del procedimento di affidamento con quanto previsto dall'art. 81 del CTS in ordine alla disciplina del *social bonus*.

**PARTE SESTA  
(DISPOSIZIONI FINALI)**

**Art. 15 – (Disciplina dei conflitti di interesse)**

1. Le disposizioni previste per i conflitti di interesse da parte del responsabile del procedimento si applicano a tutti i soggetti che partecipano ai procedimenti di coprogrammazione, co-progettazione, accreditamento e di affidamento di convenzioni a OdV e APS, nonché di affidamento di beni pubblici.
2. La violazione di tali disposizioni comporta la revoca degli affidamenti in essere.

**Art. 16 – (Disciplina applicabile e norma di rinvio)**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni statali e regionali, relative alle attività di interesse generale, indicate nel precedente art. 2, nonché le disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.

**Art. 17 – (Revisione ed aggiornamento del Regolamento)**

1. Il presente Regolamento, oltre a quanto previsto dall'art. 1, potrà essere aggiornato e modificato nel rispetto delle modalità previste per l'approvazione del medesimo Regolamento.